



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 76 / 2020

Oggetto :

COVID 19: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PROROGA DEL PROVVEDIMENTO N.70 DEL 16 MARZO PER LE ATTIVITA' MISTE E DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITA' DI GIOCO ALL'INTERNO DELLE STESSE IN APPLICAZIONE DEI DPCM 11 E 22 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n. 70 del 16 marzo ad oggetto “ Sospensione immediata dell’attività di gioco all’interno di tabacchi ed edicole in applicazione del DPCM 11/03/2020” è stato disposto con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 quanto di seguito: *“Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta e vinci e 10 e lotto ”*

Considerato che:

- ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale ha fatto seguito il DPCM 22.03.2020 che ha disposto ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione
- in data 21 marzo 2020 l’Agenzia Dogane Monopoli con determinazione direttoriale ha disposto:
“a) la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi di rivendita;
b) la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:
«SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto»«SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;

«Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato;

c) le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020.

La sospensione dei giochi di cui al presente provvedimento avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca “

- l'intervento dell'Agenzia Dogane Monopoli, diversamente dalla ratio e dal principio che ne informa l'emanazione ricopre per intero le fattispecie di giochi leciti tra cui i famosi “grattini” (Gratta e Vinci e altre tipologie) che costituiscono ipso facto, al pari degli altri giochi leciti, occasioni non necessarie per muoversi di casa;

Ritenuto che:

- **siano confermate le esigenze di fatto e le ragioni di diritto, in relazione a quanto disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché da quanto prescritto dalle ordinanze dei Ministri della Salute e dell'Interno per continuare ad inibire, mediante ordinanza contingibile ed urgente, le attività di gioco lecito non ricomprese nella direttiva dell’Agenzia Dogane Monopoli del 21 marzo 2020 sopra indicata;**

Visto:

- il D.L. 02/03/2020 n.9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l’art. 35 che recita *“Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;*

Considerato al riguardo che:

- la progressiva e connessa sequenza delle disposizioni governative rappresentano con ogni evidenza una clima di misure restrittive finalizzate a vietare e disincentivare ogni spostamento non necessario;
- l'apertura consentita dei tabacchini è prevista dalle disposizioni governative non tanto e non solo per la vendita del tabacco quanto piuttosto per l'erogazione all'utenza di svariati servizi svolti per conto del sistema pubblico come, ad esempio, la vendita delle marche da bollo, il trasferimento di denaro, il pagamento dei tributi, le ricariche telefoniche ed il pagamento delle bollette all'interno di un quadro invero del tutto emergenziale e finalizzato a vietare e limitare pesantemente gli spostamenti;
- la raccolta del gioco pubblico di qualsiasi tipo non sia, né possa nemmeno in ipotesi, ricondursi alle fattispecie derogatorie che il Governo stesso affida all'apertura dei Tabacchi;

Ritenuto dunque che l'iniziativa inibitoria contenuta nell'ordinanza n. 70 del 16 marzo:

- declina e conferma per intero le ragioni perseguite dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché da quanto prescritto dalle ordinanze dei Ministri della Salute e dell'Interno riguardanti le restrizioni sugli spostamenti;
- non oltrepassa né contrasta con le previsioni statali sul tema dell'apertura dei tabacchini;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stato preventivamente informato il Prefetto di Pisa;

Per le motivazioni esposte in premessa

DISPONE

- La proroga di quanto ordinato con provvedimento **n. 70 del 16 marzo** e pertanto

ORDINA

- **Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e continuano ad avere l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta e vinci, 10 e lotto, seppur non ricomprese nell'ambito del divieto di cui alla Direttiva dell'Agenzia Dogane Monopoli del 21 marzo 2020**

Il provvedimento in oggetto ha decorrenza immediata fino al perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza.

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D. Lgs n. 104 del 02/07/2010
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Ponsacco, 27/03/2020

Il Vice Sindaco
BAGNOLI MASSIMILIANO / ArubaPEC
S.p.A.